
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO che il suddetto art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992 (Assistenza tecnica), così come modificato dal D. Lgs. n. 220/2023, prevede l'obbligo per i contribuenti di farsi assistere in giudizio da un difensore abilitato, fatta eccezione per le controversie tributarie di valore inferiore a € 3.000,00;

RITENUTO quindi, di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 12 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e s.m.i., mediante il Capo Settore Amministrativo dell'Ente, Dott.ssa Anna Maria Marchetti;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 18/12/2026 con le quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2026;

VISTA la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 36 del 19/05/2026, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 28/05/2026, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Consortile, la prima variazione al Bilancio di Previsione 2026;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa da parte del Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)", ed in particolare l'art. 20 della stessa concernente la "Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica";

Con voti unanimi espressi in forma palese ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile;

CONSTATATO CHE la votazione ha riportato esito favorevole con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riassunte;
2. di ritenere necessario nonché opportuno e doveroso procedersi alla costituzione nel giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti per opporsi al citato ricorso e per ivi sentire accogliere le eccezioni difensive di questo Ente e confermare integralmente la legittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnato, R.G. n. 226/2026;
3. di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 12 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e s.m.i., mediante il Capo Settore Amministrativo dell'Ente, Dott.ssa Anna Maria Marchetti;
4. di notificare il presente provvedimento al Capo Settore Amministrativo, Dott.ssa Anna Maria Marchetti, per i successivi adempimenti;
5. di demandare al Direttore dell'Ente l'assunzione dei provvedimenti gestionali conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

Inoltre, stante la necessita e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese, con voti favorevoli n. 3;

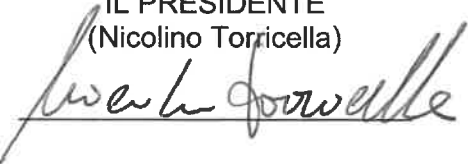
DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

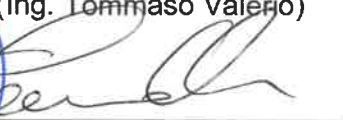
Seduta del 07/07/2026 N. 42

Letto, Confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Nicolino Torricella)



IL SEGRETARIO
(Ing. Tommaso Valerio)

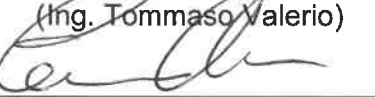




Attestazione parere ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Consortile

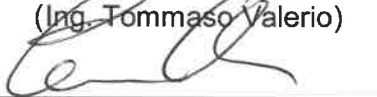
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno
9/07/2026 ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con Delibera Commissariale n.
196 del 26/11/2020.

Vasto, li 9/07/2026



IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)



Oggetto: Tasso & Candeloro Immobiliare S.R.L. c/Consorzio di Bonifica Sud – Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado avverso l'ingiunzione di pagamento n. 202631724000019461 contributi consortili anno 2024 (R.G. n. 226/2026) – Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno sette (7) del mese di luglio (7), alle ore 17:30 nella sala riunioni del Consorzio di Bonifica Sud, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, C.da Sant'Antonio Abate, 1, in Vasto (CH), si è riunito il Comitato Amministrativo del Consorzio di Bonifica Sud convocato nelle modalità e termini previsti nello Statuto consortile, con nota prot. n. 2608 del 03/07/2026.

Presiede il Presidente, Nicolino Torricella, a norma dell'art. 32, comma 2, lett. a), della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, e s.m.i.

Eseguito l'appello risultano presenti (P) e assenti (A):

Cognome e Nome		
TORRICELLA NICOLINO	Presidente	P
CIFFOLILLI ALESSIO	Vicepresidente	P
PISCICELLI ANTINORO	Componente	P

Ai sensi dell'art. 57 lett. h) dello Statuto Consortile vigente partecipa alla riunione il Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio, con funzione anche di segretario verbalizzante della seduta.

Il Presidente della riunione constatata che sono presenti 3 Componenti su 3 del Comitato Amministrativo e, ai sensi dell'art. 45 del vigente Statuto Consortile, dichiara valida l'adunanza.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE

- La società Tasso & Candeloro Immobiliare S.R.L. – consorziata – (C.F./P. IVA. 01940080698), con sede legale in Atesa (CH), Via Catania n. 25, con Ricorso notificato a questo Ente in data 16.04.2026, acquisito agli atti d'ufficio (prot. cons. n. 1400 del 17.04.2026), ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti l'ingiunzione di pagamento n. 202631724000019461 di importo pari ad € 838,35, per contributi consortili anno 2024;
- il suddetto procedimento è stato iscritto al n. R.G. 226/2026;

VISTA la relazione rimessa dal Capo Settore Amministrativo dell'Ente – Dott.ssa Anna Maria Marchetti - in data 25/06/2026, in atti d'ufficio;

RITENUTO necessario nonché opportuno e doveroso procedersi alla costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti per opporsi al citato ricorso per ivi sentire accogliere le eccezioni difensive di questo Ente e confermare integralmente la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 202631724000019461;

RICHIAMATO il D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", e s.m.i, ed in particolare l'art. 11 e l'art. 12;